

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

X LEGISLATURA

XXXXXXXX

SEDUTA DEL 28.11.2017

Presidenza del Presidente: DI PANGRAZIO

Consigliere Segretario: MONACO

	ASS.		ASS.		ASS.
BALDUCCI		FEBBO		PAOLINI	
BERARDINETTI		GATTI		PAOLUCCI	
BRACCO		GEROSOLIMO	X	PEPE	
CHIODI		IAMPIERI		PETTINARI	X
D'ALESSANDRO		MARCOZZI		PIETRUCCI	
D'ALFONSO		MARIANI		RANIERI	
DI DALMAZIO		MAZZOCCA		SCLOCCO	X
D'IGNAZIO		MERCANTE		SMARGIASSI	
DI MATTEO	X	MONACO		SOSPIRI	
DI NICOLA		MONTICELLI			
DI PANGRAZIO		OLIVIERI			

VERBALE N. 101/6

OGGETTO: Legge regionale: Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 3^a Commissione consiliare permanente svolta dal presidente Berardinetti che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Uditi gli interventi dei consiglieri Iampieri e Mercante;

Visto il progetto di legge n. 367/2017 di iniziativa consiliare recante: Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo;

Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato a maggioranza statutaria;

Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso

LO APPROVA

all'unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VT/



Consiglio Regionale

Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo

Relazione della 3^a Commissione consiliare

La 3^a Commissione consiliare "*Agricoltura, Sviluppo Economico, Attività produttive*" ha esaminato, nel corso delle sedute tenutesi nei giorni 14 giugno, 26 luglio e 2 agosto c.a., il progetto di legge n. 367/2017 di iniziativa dei Consiglieri Berardinetti –Di Pangrazio, avente ad oggetto "Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo", assegnato in data 23 febbraio 2017 a questa Commissione per competenza e, ai sensi del comma 2 dell'art. 72 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, alla 4^a Commissione per parere.

Sono intervenuti in audizione: in rappresentanza della Confcommercio di Avezzano il Sig. Franco Franciosi – Ristoratore di Avezzano; il Direttore regionale della Confcommercio Dott. Celso Cioni; in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltura (CIA) il Sig. Carmine Masone ed in rappresentanza della Confagricoltura Abruzzo il Sig. Filippo Rubei.

La 4^a Commissione consiliare, nella seduta del 9 maggio c.a., ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti, condizionato all'accoglimento da parte della Commissione di merito delle modifiche e delle osservazioni indicate nella scheda per la verifica di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e statale di recepimento.

Nel corso della seduta del 2 agosto u.s., la Commissione ha proceduto all'esame finale del progetto di legge a cui è stato presentato un emendamento integralmente sostitutivo del testo, che recepisce, tra l'altro, le citate osservazioni indicate nella scheda per la verifica di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e statale di recepimento.

A seguire, il Presidente ha posto in votazione tutti i singoli articoli, così come modificati, che sono stati approvati a maggioranza dei presenti.

La Commissione, nel corso della medesima seduta, ha approvato a maggioranza dei presenti il testo del progetto di legge, così come modificato. Hanno votato a favore i Consiglieri: Berardinetti + delega di Paolini, Balducci, Olivieri, Febbo, Iampieri e Sospiri. Si sono astenuti i Consiglieri: Ranieri + delega di Smargiassi.

Il Consiglio regionale, nella seduta del 31/10/2017, ha disposto di rinviare il testo in 3^a Commissione, al fine di valutare compiutamente la possibilità dell'istituzione del marchio di Ristorante Tipico d'Abruzzo.

La 3^a Commissione consiliare "*Agricoltura, Sviluppo Economico, Attività produttive*", nel corso della seduta del 22 novembre 2017, ha esaminato il progetto di legge in esame, a cui è stato presentato un emendamento integralmente sostitutivo del testo a firma del Consigliere Berardinetti, che dispone, tra l'altro l'Istituzione del marchio collettivo "Ristorante tipico d'Abruzzo".

A seguire, il Presidente ha posto in votazione tutti i singoli articoli dell'emendamento interamente sostitutivo, che sono stati approvati all'unanimità dei presenti. La Commissione, a seguire, ha approvato all'unanimità dei presenti il testo del progetto di legge così come emendato. Hanno votato i Consiglieri: Berardinetti + delega di Paolini, Mariani delegato da Balducci, Olivieri, Ranieri, Sospiri + delega di Febbo e Di Dalmazio.

Pertanto, si propone al Consiglio regionale:

- di approvare l'allegato progetto di legge n. 367/2017, così come modificato, di iniziativa dei Consiglieri Berardinetti – Di Pangrazio.

Relazione

il presente progetto di legge introduce il marchio "Ristorante tipico d'Abruzzo" tramite un apposito regolamento d'uso e si rende necessario per assicurare una maggiore trasparenza nel mercato, unitamente alla tutela del consumatore, senza intaccare quello che è il principio fondamentale della libera circolazione delle merci e dei servizi all'interno dell'Unione Europea. L'esigenza di questa nuova modalità informativa dell'utente trova fondamento e si coniuga con la volontà di salvaguardare la cultura enogastronomica del territorio abruzzese. L'istituzione di un vero e proprio marchio di qualità, anziché di un elenco regionale avente carattere ricognitivo, trova sostanza in quanto, solo un marchio riconosciuto a livello europeo può assumere un indubbio valore per gli operatori del settore che intendono rendere edotto il consumatore che quel determinato ristorante è riconosciuto come un punto di eccellenza per la difesa delle produzioni agroalimentari tipiche, dei metodi di lavorazioni tradizionali nonché di produzioni provenienti dall'agricoltura biologica e che tengano un contatto reale con il territorio abruzzese mediante la valorizzazione della "filiera corta" degli approvvigionamenti.

Il nuovo dispositivo è costituito da 11 articoli. I primi 2 precisano le finalità, l'oggetto e l'ambito d'applicazione. La finalità è quella di promuovere iniziative per lo sviluppo della ristorazione tradizionale di qualità e la tutela della cultura enogastronomica del territorio abruzzese. L'oggetto è quello di sostenere le imprese operanti nel settore della ristorazione mediante la concessione di un marchio collettivo denominato "Ristorante tipico d'Abruzzo". L'ambito d'applicazione, dal punto di vista soggettivo, è quello degli esercizi commerciali che svolgono attività di preparazione e somministrazione di pasti e bevande per il consumo immediato, prodotti in proprio, in ristoranti tradizionali, appartenenti alla categoria "ristoranti" di cui al codice 56.10, Rev. 2 della Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), regolarmente autorizzati.

Gli articoli 3, 4 e 5 dispongono rispettivamente: l'Istituzione del marchio collettivo "Ristorante tipico d'Abruzzo", l'istituzione del Registro regionale dei Ristoranti tipici d'Abruzzo e il contenuto minimo del Regolamento regionale per la concessione dell'uso del marchio collettivo.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 stabiliscono i requisiti minimi necessari all'attribuzione dell'uso del marchio, nonché le modalità procedurali sia per la concessione, sia i controlli da porre in essere per la concessione.

Gli articoli finali 10, 11 e 12 definiscono che gli adempimenti sono ad invarianza finanziaria e disciplinano i termini di entrata in vigore della legge in funzione del procedimento di comunicazione alla Commissione europea ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione).

La procedura europea.

La procedura europea che si intende seguire è stata istituita nel 1983, tramite la direttiva 83/189/CEE del Consiglio ed è stata codificata per la prima volta dalla direttiva 98/34/CE, del 22 giugno 1998, e modificata dalla direttiva 98/48/CE, del 20 luglio 1998,

principalmente per estenderne l'applicazione ai servizi della società dell'informazione. La procedura è stata di recente codificata per la seconda volta dalla direttiva (UE) 2015/1535.

Il testo del PDL è comunicato alla Commissione europea in qualità di regola tecnica de facto secondo quanto definito all'articolo 1, par. 1, lett. f) punto ii) della direttiva 2015/1535 come « .. accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, (...). La procedura di notifica 2015/1535 consente alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'UE di esaminare le regolamentazioni tecniche che gli Stati membri stessi intendono introdurre prima che siano adottate. L'obiettivo è garantire la compatibilità dei testi con i principi del diritto dell'Unione europea e del mercato interno.



Consiglio Regionale

Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo

Art. 1 (Finalità ed oggetto)

1. La Regione, nel rispetto delle competenze attribuite in materia di turismo, nonché di quelle attribuite per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e zootecniche inserite nel proprio sistema per la qualità controllata, con la presente legge promuove iniziative per lo sviluppo della ristorazione tradizionale di qualità e per la tutela della cultura enogastronomica del territorio abruzzese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per garantire sotto il profilo qualitativo la tutela dei consumatori, la Regione sostiene le imprese operanti nel settore della ristorazione mediante la concessione di un marchio collettivo denominato “Ristorante tipico d’Abruzzo”.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, esclusivamente, agli esercizi commerciali che svolgono attività di preparazione e somministrazione di pasti e bevande, per il consumo immediato, prodotti in proprio, in ristoranti tradizionali, appartenenti alla categoria “ristoranti” di cui al codice 56.10 NACE Rev. 2 (Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea), regolarmente autorizzati all’esercizio dell’attività nel rispetto dell’articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Art. 3 (Istituzione del marchio collettivo “Ristorante tipico d’Abruzzo”)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 (che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione) è autorizzata a comunicare preliminarmente alla Commissione europea la presente legge, ai fini della verifica della compatibilità del progetto di regolamento istitutivo del marchio collettivo di cui all’articolo 1 denominato “Ristorante tipico d’Abruzzo” (di seguito anche Marchio collettivo), con i principi del diritto dell’Unione europea e del c.d. “Mercato interno”.
2. La Giunta regionale, nel rispetto del termine sospensivo previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2015/1535 necessario all’esame della presente legge da parte della Commissione europea, è autorizzata a predisporre e a sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale un Regolamento che disciplina l’uso del marchio collettivo di cui al comma 1.

3. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari per la comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 1, per la predisposizione del Regolamento per la definizione del disciplinare per l'attribuzione del marchio collettivo di cui al comma 2, nonché per la tenuta del Registro di cui all'articolo 4 sono di competenza del Dipartimento regionale competente in materia di turismo.

Art. 4

(Istituzione del Registro dei ristoranti tipici d'Abruzzo)

1. È istituito presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo il "Registro dei Ristoranti tipici d'Abruzzo" (di seguito Registro).
2. Il Registro di cui al comma 1 ha carattere pubblico ed è riservato agli operatori del settore della ristorazione dell'Unione Europea individuati in base ai criteri di cui all'articolo 2, che hanno ottenuto il riconoscimento all'uso del marchio collettivo della Regione Abruzzo "Ristorante tipico d'Abruzzo".
3. L'iscrizione nel Registro è volontaria e ogni operatore può chiederne in qualsiasi momento la cancellazione con relativa perdita del diritto all'uso del marchio collettivo concesso.

Art. 5

(Contenuti del Regolamento)

1. Il Regolamento regionale per l'uso del marchio collettivo di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina:
 - a) le modalità di concessione e di uso del marchio collettivo;
 - b) la denominazione e le caratteristiche grafiche e simboliche;
 - c) la quantificazione del numero minimo di prodotti individuati dall'articolo 6, comma 1, lettera a), necessari all'attribuzione del marchio;
 - d) in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), i criteri e le modalità per garantire l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti e delle forniture;
 - e) i criteri e le modalità per l'implementazione di un sistema dei controlli, ex ante e successivi, per il rispetto della presente legge;
 - f) le ipotesi e le modalità di applicazione della sospensione, decadenza e revoca della concessione dell'uso del marchio, comprese le eventuali sanzioni per l'inosservanza del Regolamento o l'uso inappropriato.

Art. 6

(Requisiti per l'attribuzione e l'uso del marchio collettivo "Ristorante tipico d'Abruzzo")

1. Il marchio collettivo "Ristorante tipico d'Abruzzo" è concesso in uso agli operatori della ristorazione che nel rispetto della presente legge e delle procedure stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 3, comma 2 dimostrino il possesso dei requisiti di merito così distinti:
 - a) Utilizzo di:
 1. prodotti agroalimentari tradizionali riportati negli elenchi di cui gli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

2. prodotti agroalimentari classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC e DOCG della regione Abruzzo;
 3. prodotti provenienti da agricoltura biologica o appartenenti ai c.d. Presidi Slow Food;
 4. prodotti che hanno ottenuto il marchio per la “Qualità controllata dalla Regione Abruzzo” ai sensi della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 6 (Interventi a sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo);
- b) Valorizzazione della la c.d. “filiera corta” mediante:
1. l’individuazione, anche quantitativa, degli ingredienti utilizzati;
 2. l’individuazione della provenienza geografica dei fornitori o dei produttori;
- c) Valorizzazione dell’informazione al consumatore sulla qualità territoriale accertabile mediante:
1. la previsione di menu e carta dei vini, separati tra di loro, che riportino una informazione esplicita sulla preparazione dei piatti e sull’effettiva composizione degli stessi;
 2. la previsione di informazioni relative ai luoghi di produzione degli alimenti utilizzati nonché sugli aspetti storici legati alle produzioni tradizionali locali.

Art. 7 (Comitato tecnico)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo un Comitato tecnico per il sistema di concessione e controllo del marchio collettivo “Ristorante tipico d’Abruzzo”.
2. Il Comitato è composto da rappresentanti delle organizzazioni professionali degli operatori della ristorazione, delle organizzazioni dei consumatori, nonché dell’Assessorato competente in materia di turismo, presieduto dal Componente della Giunta competente in materia o di suo delegato.
3. La Giunta con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 definisce le modalità per la costituzione, la nomina e il numero dei componenti, la durata e le procedure di funzionamento del Comitato.
4. Il Comitato tecnico, che si avvale, per le proprie attività, della struttura e del personale del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo, provvede a valutare nel merito le richieste presentate dagli operatori per la concessione del Marchio collettivo e ad esprimere per ognuna di esse un parere motivato.
5. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso o rimborso spese.

Art. 8 (Provvedimento di concessione del marchio)

1. Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo sulla base dei pareri resi dal Comitato Tecnico di cui all’articolo 7 provvede ad adottare la determinazione di concessione o di diniego del marchio collettivo.
2. Il provvedimento di concessione dell’uso del Marchio collettivo dispone altresì l’iscrizione dell’operatore nel Registro di cui all’articolo 4.

Art. 9

(Controlli successivi alla concessione dell'uso del marchio)

1. Gli operatori della ristorazione che hanno ottenuto la concessione per l'uso del marchio collettivo sono assoggettati a periodici controlli, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento approvato dal Consiglio regionale di cui all'articolo 3, comma 2, per la verifica del mantenimento delle condizioni di concessione dell'uso del marchio.
2. La struttura regionale competente all'adozione dei provvedimenti di concessione di uso del marchio collettivo, in caso di eventuali non conformità o per l'uso non corretto dello stesso, provvede ai fini della revoca della concessione e dell'applicazione delle conseguenti sanzioni.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT) effettuata all'esito dell'esame da parte della Commissione europea necessario per la verifica di compatibilità del progetto di istituzione del marchio collettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2015/1535.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 101/6 del 28.11.2017, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE